




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



*Note agli articoli stralciati dal ddl 1030/A e
trasmessi dalla Presidenza alla V Commissione il
13/01/2026*

Documento n. 5 - 2026 del Servizio Bilancio
Documento n. 4 - 2026 del Servizio Studi

Servizio Bilancio e Servizio Studi
XVIII Legislatura - 19 gennaio 2026



Servizio Bilancio e Servizio Studi

I documenti possono essere richiesti alla segreteria
dei Servizi: tel. 091 705 4746 - mail:
serviziobilancio@ars.sicilia.it
tel. 091 705 4752 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Indice

Articolo 42	5
<i>Modifiche alla legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 in materia di Programma triennale e piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale</i>	
Articolo 43	8
<i>Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 in materia di fondazioni liriche e sinfoniche</i>	
Articolo 47	8
<i>Destinazione di risorse da parte di amministrazioni ed enti pubblici a scopi promozionali e di comunicazione istituzionale</i>	
Articolo 51	9
<i>Celebrazioni dell'Anno europeo dei Normanni (2027)</i>	
Articolo 53	10
<i>Norma in materia di prestito d'onore per studenti universitari</i>	
Articolo 65	10
<i>Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di istruzione ed edilizia scolastica e modifiche all'articolo 20 della legge regionale 18 novembre 2014, n. 28 in materia di prestito d'onore per gli studenti universitari</i>	
Articolo 74	11
<i>Requisiti per l'accesso al FURS</i>	
Articolo 75	11
<i>Modifiche in materia di enti sottoposti a tutela o vigilanza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo</i>	
Articolo 76	12
<i>Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2025 n. 6 in materia di requisiti delle strutture turistico-ricettive</i>	

Articolo 77	13
<i>Modifiche in materia di disciplina delle strutture turistico-ricettive</i>	
Articolo 78	14
<i>Istituzione del coordinatore pedagogico e del coordinamento pedagogico</i>	
Articolo 92	15
<i>Procedura di erogazione dei contributi del FURS</i>	
Articolo 117	15
<i>Contributo in favore degli atleti con disabilità</i>	
Articolo 125	15
<i>Istituzione Museo diffuso di arte contemporanea</i>	

SCHEDA INFORMATIVA

Numero	1030/A Stralcio V Comm
Titolo	
Iniziativa	Parlamentare
Settore di intervento	Turismo, cultura, lavoro
Numero di articoli	14
Commissione competente	V
Commissione per il parere	

Considerazioni generali sugli effetti finanziari del disegno di legge

Il disegno di legge reca disposizioni normative sia di natura ordinamentale, prive di nuovi o maggiori oneri e, pertanto, senza effetti finanziari, sia disposizioni che, indipendentemente dalla loro qualificazione ordinamentale, presentano profili di onerosità. Nel testo di legge, solo gli articoli 51 e 125 – concernenti rispettivamente le autorizzazioni di spesa sull’”Celebrazioni dell’Anno europeo dei Normanni (2027)” e “Istituzione Museo diffuso di arte contemporanea”, hanno una esplicita quantificazioni degli oneri, per un importo, per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2026 e 2027, pari ad 750.000 euro e, per il 2028, pari a 250.000 euro,

Tab. 1 Interventi quantificati nel disegno di legge 1030/A stralcio I

ESERCIZIO FINANZIARIO	2026	2027	2028	Totale 2026-2028
Nuove autorizzazioni di spesa con istituzione di un nuovo capitolo	750.000	750.000	250.000	3.000.000

Si rileva, inoltre, la presenza una clausola di invarianza finanziaria all’articolo 7 su “Istituzione del coordinatore pedagogico e del coordinamento pedagogico territoriale”.

Si osserva, inoltre, che le disposizioni, nell’attuale formulazione, non recano una copertura finanziaria. Ne consegue la necessità di procedere all’individuazione delle risorse, non solo ai fini della quantificazione e dell’autorizzazione dell’intervento, ma anche per la copertura dei relativi oneri, nel rispetto delle regole di contabilità pubblica e dei principi di coordinamento della finanza pubblica, anche mediante apposita relazione tecnica idonea a dimostrarne la sostenibilità finanziaria.

Inoltre, considerato il carattere eterogeneo degli interventi, sarebbe opportuno che il provvedimento recasse una norma finanziaria conclusiva e delle correlate tabelle recanti i prospetti riepilogativi degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esso contenute, con l’indicazione, tra l’altro, delle missioni e dei programmi di spesa, dei capitoli, degli assessorati

competenti, nonché delle conseguenti variazioni di bilancio e delle risultanti.

A seguire, si analizzano i profili di merito, oltre che finanziari, delle disposizioni in esame.

Nota

La numerazione degli articoli è quella delle norme originarie stralciate dal ddl 1030/A e trasmesse alla V Commissione dalla Presidenza il 13/01/2026

Articolo 42

Modifiche alla legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 in materia di Programma triennale e piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale

La norma, al primo comma, **modifica la data di approvazione del Programma triennale di sviluppo turistico regionale** da parte della Giunta regionale dal 30 giugno dell'anno precedente al triennio di riferimento a sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

Al comma 2 si intendono sottrarre al piano operativo annuale alcuni obiettivi ovvero: definire gli interventi in favore dei distretti turistici (lett. e); garantire una migliore qualità urbana nonché dei servizi e delle infrastrutture nel territorio (lett. g).

Articolo 43

Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 in materia di fondazioni liriche e sinfoniche

L'articolo intende sottrarre gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali ed il comitato Taormina arte dall'applicazione del d.lgs n. 367 del 1996, che prevede tra l'altro disposizioni sulla governance dei predetti enti.

Profili di criticità costituzionale: si rileva che detti enti con la legge regionale n. 2 del 2002 sono stati trasformati in fondazioni e hanno acquisito la personalità giuridica di diritto privato all'atto dell'approvazione e pertanto devono essere disciplinati dalla normativa statale. **Si tratta di materia afferente all'ordinamento civile.**

Articolo 47

Destinazione di risorse da parte di amministrazioni ed enti pubblici a scopi promozionali e di comunicazione istituzionale

L'articolo, in ragione delle specifiche finalità istituzionali dell'Assessorato regionale del turismo e al dichiarato fine di dare applicazione all'articolo 49, comma 4 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, che consente alle Regioni destinare, ai fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, quote diverse da quelle stabilite al comma 1 della medesima norma in favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale (15%) e dei giornali quotidiani e periodici (50%), esclude l'applicazione delle suddette quote alle risorse destinate dal medesimo Assessorato alle attività di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

Profili di illegittimità costituzionale: si segnala che la previsione così formulata appare illegittima in considerazione del fatto che introduce una deroga ai limiti stabiliti da una norma statale, l'art. 49 comma 4 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, attuativo della direttiva europea 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14

novembre 2018, il quale **stabilisce i principi fondamentali in materia di “ordinamento della comunicazione”** (art. 117, comma terzo, Cost.)

Articolo 51

Celebrazioni dell'Anno europeo dei Normanni (2027)

L'articolo dispone l'adesione e il finanziamento delle celebrazioni per il millenario della nascita di Guglielmo il Conquistatore.

Il comma 1 dichiara l'adesione della Regione Siciliana alle celebrazioni dell'"Anno europeo dei Normanni (2027)", con finalità di valorizzazione dell'identità storica e del patrimonio culturale.

Il comma 2 sancisce la collaborazione internazionale con la Regione Normandia e con altri soggetti pubblici/privati con il perseguimento di un elenco di obiettivi specifici, quali: la valorizzazione dell'itinerario arabo-normanno (UNESCO), il miglioramento dell'offerta culturale sulla storia medievale, l'incremento del turismo culturale e la promozione internazionale.

Il comma 3 demanda alla Giunta regionale la costituzione di un "Comitato per le celebrazioni", cui vengono attribuiti i compiti di elaborare il programma delle iniziative e di coordinare i progetti di valorizzazione con gli enti locali.

Il comma 4 autorizza la spesa di 500.000 euro sia per il 2026 che per il 2027, imputata alla Missione 5, Programma 2.

Profili di criticità: il comma 3 contiene una norma di delega in bianco, laddove stabilisce che la Giunta "costituisce il Comitato per le celebrazioni", definendone soltanto i compiti, ma omettendo di disciplinarne la composizione, la durata e l'eventuale onerosità dell'incarico, non dettando alcun principio o criterio direttivo utile ad orientarne la discrezionalità in ordine alle modalità di attuazione, in violazione del principio costituzionale di legalità sostanziale.

Il comma 2 prevede una generica collaborazione con la Regione

Normandia. Appare opportuno ricordare che le Regioni hanno potere di stipulare accordi con enti omologhi di altri Stati, ma tale potere è strettamente regolato dall'articolo 6 della Legge n. 131/2003 (Legge La Loggia), che prevede una complessa procedura di comunicazione preventiva e autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Esteri.

Sarebbe, pertanto, opportuno inserire all'interno della disposizione la clausola "nel rispetto della vigente normativa statale in materia di rapporti internazionali delle Regioni".

Sul comma 4, si evidenzia la necessità di acquisire una relazione tecnica da parte del competente Dipartimento, al fine di verificare la congruità e la correttezza della quantificazione dell'onere autorizzato, nonché la coerenza dello stanziamento rispetto alle attività da svolgere

Articolo 53

Norma in materia di prestito d'onore per studenti universitari

Con l'articolo in esame si intendono modificare, da una parte, i parametri richiesti agli studenti universitari per accedere alla concessione di prestiti aumentando la soglia ISSE da 20.000,00 euro a 30.000,00 euro; dall'altra si aumenta, di due anni, la durata dello stesso finanziamento.

Articolo 65

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di istruzione ed edilizia scolastica e modifiche all'articolo 20 della legge regionale 18 novembre 2014, n. 28 in materia di prestito d'onore per gli studenti universitari

Il comma 1 attribuisce la facoltà all'assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale oltre che di dare attuazione a iniziative e progetti anche di svolgere, tramite soggetti terzi, eventi in materia di istruzione di ogni ordine e grado.

Articolo 74

Requisiti per l'accesso al FURS

Si prevede una deroga ai requisiti richiesti per l'accesso al FURS per gli enti, le associazioni e le fondazioni. In particolare si stabilisce che per il triennio 2026, 2027 e 2028, ai fini dell'accesso al Fondo unico regionale per lo spettacolo, **i richiedenti debbano documentare di avere ottenuto incassi propri derivanti dalle attività dell'ente non inferiori al sette per cento dell'ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo assegnati nell'anno precedente**, con espressa e unica esclusione del FURS.

La norma attualmente in vigore stabilisce che sia necessario documentare, a partire dall'anno 2016, di avere ottenuto nell'anno precedente incassi propri derivanti dall'attività svolta dall'ente non inferiori all'ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo assegnati nell'anno precedente, con espressa e unica esclusione del FURS, rispettivamente del 3,5 per cento nell'anno 2016, del 7 per cento nell'anno 2017, del 10 per cento nell'anno 2018, e di percentuali superiori negli anni seguenti.

Articolo 75

Modifiche in materia di enti sottoposti a tutela o vigilanza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo

La modifica proposta consente che non sia più esercitata necessariamente a titolo onorifico la partecipazione agli organi collegiali degli enti Teatro Stabile di Catania, EAR V. Bellini di Catania, E.A.R. Teatro V. Emanuele di Messina, Teatro Biondo Stabile di Palermo, Istituto Nazionale del Dramma Antico, Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Taormina Arte Sicilia e Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi di Gibellina e di tutti gli enti o associazioni o organismi culturali comunque denominati, che sono sottoposti a tutela o vigilanza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, o che ricevono, a qualsiasi titolo, contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.), salvo che le relative spese siano

ammesse dai relativi statuti, non incidano su “stanziamenti o contributi statali o regionali” e ricevano l’«attestazione di sostenibilità finanziaria certificata annualmente dall’organo di revisione contabile».

L’articolo infatti sottrae gli enti predetti dall’applicazione della normativa nazionale in tema di “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi” (art. 6, co. 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78), intervenendo sul comma 5 del vigente articolo 16 della l. r. n. 9/2020 che aveva reso onorifica la partecipazione agli organi collegiali presso i suddetti enti consentendo solo il rimborso spese e limitando il gettone di presenza a 30 euro per ogni seduta giornaliera.

Articolo 76

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2025 n. 6 in materia di requisiti delle strutture turistico-ricettive

L’art. 76 introduce un nuovo comma 1 bis nell’articolo 5 della recente legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, come modificata da ultimo dalla legge regionale 25 maggio 2025, n. 22.

Quest’ultimo aveva stabilito, al comma 1 del medesimo articolo 5, che i requisiti minimi delle strutture turistico-ricettive, da stabilire con decreto assessoriale “devono tenere conto, nel rispetto della normativa vigente, delle necessarie garanzie di accessibilità, adattabilità e visitabilità delle strutture ricettive per le persone con disabilità”.

La modifica proposta specifica che il suddetto obbligo non si applica alle strutture extralberghiere.

Sulle strutture extralberghiere viene posto al contempo l’onere di un’adeguata comunicazione per gli utenti al fine di evitare incertezze nell’offerta di mercato e favorire la trasparenza.

Articolo 77

Modifiche in materia di disciplina delle strutture turistico-ricettive

L'articolo in esame introduce modifiche agli elenchi delle strutture ricettive di cui alla lett. a) ed alla lett. b) dell'art. 1, comma 3 della legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 e, in particolare:

- All'elenco di cui alla lett. a) relativo alle “strutture turistico-ricettive alberghiere” la definizione di “villaggi turistici” è sostituita da quella di “villaggi- albergo”, mutuata dal comma 4 dell'art. 9 del D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79;
- All'elenco di cui alla lett. b) relativo alle “strutture turistico-ricettive extralberghiere” è aggiunta un'ulteriore fattispecie, ossia i “villaggi turistici”.

Criticità: la modifica all'elenco di cui alla lett. a), mutua la definizione dalla normativa statale di settore. Occorre tuttavia rilevare che il medesimo art. 9 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 5 aprile 2012 per violazione delle norme sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni.

L'inserimento della fattispecie dei “villaggi turistici” nell'elenco di cui alla lett. b) modifica il quadro normativo complessivo, spostando tra le strutture turistico-ricettive extralberghiere i “villaggi turistici”, i quali però, in assenza di un'esatta definizione legislativa, verrebbero a configurarsi in via interpretativa come categoria avente caratteristiche analoghe ai “villaggi-albergo”, fatta eccezione per quelle tipiche delle strutture alberghiere, quali la centralizzazione dei servizi connessi all'ospitalità turistica.

Articolo 78

Istituzione del coordinatore pedagogico e del coordinamento pedagogico territoriale

Si introduce il comma 6 all'articolo 28 della legge regionale n. 10 del 2019 (Disposizioni in materia di diritto allo studio) il quale **istituisce le figure del coordinatore pedagogico e del coordinamento pedagogico territoriale**, prevedendo una clausola di invarianza finanziaria. La definizione delle relative funzioni è demandata a un decreto dell'Assessore all'istruzione, da adottare d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli enti locali, previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Criticità: La disposizione in esame reca una clausola non onerosità (o di invarianza finanziaria), prevedendo l'istituzione del coordinatore pedagogico e del coordinamento pedagogico territoriale "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale". Al riguardo, si rileva che la dichiarata non onerosità dell'intervento necessita di essere adeguatamente dimostrata mediante apposita relazione tecnica, la quale costituisce lo strumento essenziale per attestare l'assenza di effetti finanziari derivanti dall'istituzione dei nuovi organismi.

In particolare, la relazione tecnica appare necessaria al fine di chiarire se le funzioni attribuite al coordinatore pedagogico e al coordinamento pedagogico territoriale siano svolte mediante risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, nonché per escludere l'insorgenza di ulteriori oneri, anche a regime connessi all'organizzazione, al funzionamento e all'adozione dei successivi atti attuativi demandati a decreto dell'Assessore regionale.

In assenza di tali elementi, la clausola di invarianza finanziaria non risulta, allo stato, sufficientemente supportata sotto il profilo dimostrativo, rendendo pertanto necessario l'acquisizione di una relazione tecnica idonea a confermarne la coerenza con i principi di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e con gli equilibri del bilancio regionale.

Articolo 92

Procedura di erogazione dei contributi del FURS

La disposizione, attraverso la modifica dell'articolo 65, l.r. 7 maggio 2015, n. 9, consente agli enti beneficiari dei contributi a valere sul Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) di **ottenere un'anticipazione pari al 50% del contributo stesso** dietro presentazione di apposita istanza a firma del legale rappresentante dell'ente, corredata da dichiarazione attestante che il programma di spettacolo in corso di svolgimento non si discosta da quello presentato in allegato all'istanza di finanziamento.

Articolo 117

Contributo in favore degli atleti con disabilità

L'articolo dispone che il contributo in favore delle federazioni sportive (FSNP/FSP) e discipline sportive (DSAP/DSP) riconosciute dal comitato italiano paralimpico (CIP) finalizzato alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive, nonché per l'acquisto di protesi, carrozzine e altri ausili sportivi per atleti disabili di cui al capitolo 473760 (Missione 6, Programma 1), venga erogato per il cinquanta per cento per l'acquisto di attrezzature, per il trenta per cento per l'acquisto di protesi e ausili, per il venti per cento per la copertura delle spese di trasporto degli atleti.

Articolo 125

Istituzione Museo diffuso di arte contemporanea

La norma istituisce il Museo diffuso di arte contemporanea, ideato e realizzato nel territorio siciliano da Antonio Presti e dalla Fondazione Antonio Presti ETS di Catania.

Il museo diffuso è stato introdotto in Sicilia dalla legge regionale n.

16 del 2014, allo scopo di valorizzare l'identità culturale di un territorio omogeneo, mettendo in rete beni culturali, paesaggistici e ambientali, trasformando l'intero territorio in un'esperienza museale dinamica.

La disciplina di attuazione è affidata a un decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, che avvalendosi del Museo regionale di arte moderna e contemporanea "Palazzo Riso" di Palermo, ne curerà gli aspetti relativi alla vigilanza.

Il comma 4 prevede l'erogazione di un contributo annuo di 250 migliaia di euro per il triennio 2026-2028 a favore della Fondazione Antonio Presti ETS per le attività di funzionamento e valorizzazione dell'istituendo museo.